

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'OBBLIGATORietà DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2018, RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ RESIDUE

In merito all'obbligatorietà della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018, relativamente alle annualità residue, prevista al §3, punto 3 degli "Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali" di cui alla D.G.R. n.810 del 17 luglio 2017, si specifica che il datore di lavoro deve comunque iscrivere l'apprendista al percorso formativo relativo ad ogni singola annualità formativa residua, anche se l'annualità contrattuale è prossima alla scadenza in maniera tale da ottemperare all'obbligo previsto dagli Indirizzi.

Dal momento che:

1. secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante" emanate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014", l'organizzazione dei percorsi formativi da parte del soggetto attuatore deve avvenire in maniera tale da consentirne l'avvio entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista altrimenti la formazione pubblica si ritiene non più disponibile;
2. secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali l'apprendista deve essere iscritto al percorso formativo entro 30 giorni dall'assunzione medesima;
3. gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018 devono essere iscritti ai percorsi formativi per le annualità residue entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'offerta formativa pubblica ovvero entro il 4 maggio 2018;
4. il termine di scadenza di cui al punto 3. è del tutto sovrapponibile a quello di cui al punto 2. e che, pertanto, il termine di sei mesi di cui al punto 1. si ritiene applicabile anche alle iscrizioni degli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018;

nel caso in cui il percorso formativo per l'annualità formativa residua al quale è stato iscritto l'apprendista assunto prima del 1 gennaio 2018 non parta prima della scadenza dell'annualità contrattuale cui afferisce detta annualità formativa, l'offerta formativa pubblica si riterrà non più disponibile con la conseguente decadenza dall'obbligo di formazione per la predetta annualità contrattuale.

Esempio:

- *apprendista assunto il 1 giugno 2017*
- *scadenza prima annualità contrattuale: 31 maggio 2018*
- *scadenza seconda annualità contrattuale: 31 maggio 2019*
- *scadenza terza annualità contrattuale: 31 maggio 2020*
- *scadenza prima annualità formativa residua : 31 maggio 2018*
- *scadenza seconda annualità formativa residua : 31 maggio 2019*
- *scadenza terza annualità formativa residua: 31 maggio 2020*
- *iscrizione presso ente attuatore: 2 maggio 2018 ad una o tutte e tre le annualità formative residue*
- *termine per la frequenza della prima annualità residua: 31 maggio 2018*
- *l'agenzia formativa ha sei mesi a partire dal 2 maggio per avviare la prima annualità formativa residua;*
- *se entro il 31 maggio 2018 (data di scadenza della prima annualità contrattuale) la prima annualità formativa residua non verrà avviata, l'apprendista è esonerato da questa specifica annualità in quanto l'offerta formativa pubblica viene considerata non disponibile, restando fermo l'obbligo per le altre (la seconda e la terza).*
- *nel caso, invece, in cui la prima annualità formativa residua possa essere avviata entro il 31 maggio 2018, questa diviene obbligatoria anche se parte della formazione ricadrà nella seconda annualità contrattuale.*

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2018 CON IL CONTRATTO DELL'ARTIGIANATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI, RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ RESIDUE.

In merito all'obbligatorietà della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018 con il contratto dell'artigianato della durata di cinque anni, relativamente alle annualità residue vale quanto riportato nel precedente chiarimento con la sola eccezione che in questo caso annualità contrattuali e annualità formative non coincidono temporalmente.

Gli Indirizzi regionali sull'apprendistato professionalizzante stabiliscono che:

- A) Per i contratti di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato che abbiano durata superiore a 3 anni, **la distribuzione delle ore** di formazione resta comunque quella [...] indicata" ovvero
- per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso di titolo di studio di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado, devono essere effettuate 120 ore di formazione di base e trasversale, distribuite con almeno 40 ore all'anno, dalla data di assunzione;
 - per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale o di un diploma professionale o di un diploma di istituto tecnico superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percorso IFTS, devono essere effettuate 80 ore di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 40 ore il primo, 24 ore il secondo e 16 ore il terzo anno.
 - per gli apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale o di altri titoli superiori alla laurea, devono essere effettuate 40 ore di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 24 ore il primo, 8 ore il secondo e 8 ore il terzo anno.
- B) Per gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018, la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali **è da intendersi obbligatoria solo per le annualità residue.**

Dal combinato disposto dei due articoli si evince che i soggetti assunti con contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante nel settore artigianato con durata di 5 anni **sono sottoposti all'obbligo della formazione per le annualità contrattuali residue** secondo la distribuzione delle **annualità formative (ovvero numero di ore per ciascun anno)** prevista dagli Indirizzi: dunque **non si prevede l'esclusione della formazione oltre il terzo anno contrattuale.**

Vale a dire che tali soggetti **debbono comunque essere formati per tre anni** (sempre che il periodo contrattuale residuo lo permetta): coloro che sono al terzo anno sono obbligati alla prima annualità, quelli al quarto anno alla seconda, quelli al quinto anno alla terza.